




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli
nel settore agroalimentare

(Schema di decreto legislativo n. 484)

N. 623 – 7 febbraio 2018



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli
nel settore agroalimentare

(Schema di decreto legislativo n. 484)

N. 623 – 7 febbraio 2018

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
RIORDINO DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA.....	- 4 -
ARTICOLO 2	- 5 -
FUNZIONI DELL'AGENZIA.....	- 5 -
ARTICOLI 3 E 4	- 7 -
FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI COORDINAMENTO E DELL'ORGANISMO PAGATORE	- 7 -
ARTICOLO 5	- 10 -
ORGANISMI PAGATORI RICONOSCIUTI	- 10 -
ARTICOLO 6	- 11 -
CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA.	- 11 -
ARTICOLI 7-8.....	- 12 -
ORGANI DELL'AGENZIA E COMITATO TECNICO.....	- 12 -
ARTICOLI DA 10 A 14	- 13 -
ENTRATE, ORDINAMENTO CONTABILE, STATUTO E NORME DI FUNZIONAMENTO, FONDO DI DOTAZIONE E VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI AGEA	- 13 -
ARTICOLO 15	- 15 -
SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE SIAN.....	- 15 -
ARTICOLI DA 16 A 19	- 16 -
SOPPRESSIONE DI AGECONTROL S.P.A. E TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN AGEA	- 16 -
ARTICOLO 20	- 21 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	- 21 -
ARTICOLO 21	- 21 -
ABROGAZIONI.....	- 21 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	484
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare
Riferimento normativo:	articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione:	Oliverio
Gruppo:	PD
Commissione competente:	XIII Agricoltura

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 15 della legge n. 154/2016 – reca la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare.

L'articolo 15, comma 1, della legge n. 154/2016 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino, tra l'altro, degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole.

Ai fini dell'esercizio della delega il comma 2, individua, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi:

- la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche tramite la revisione dell'attuale sistema di gestione del SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale) e del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, finalizzata a favorire una maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti, nonché l'ottimizzazione dell'accesso alle informazioni e della comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale secondo specifici indirizzi indicati dalla medesima disposizione¹. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione (lettera d);
- il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento della proprietà

¹ La norma individua, in particolare, i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli.

delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole o ad agenzie da questo vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA (lettera e);

Viene, inoltre, previsto che dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 15 in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 10). Inoltre, gli schemi di decreto legislativo devono essere corredati di una relazione tecnica dalla quale risultino, fra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni in essi contenute (comma 5).

Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Normativa vigente: Il D.lgs. n. 165/1999 reca la disciplina organizzativa e funzionale dell'agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura AGEA. L'art. 10, comma 3, del decreto legislativo demanda al regolamento del personale dell'Agenzia - da approvare con decreto ministeriale su deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia - la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia medesima. Il DM 23 ottobre 2008 ha fissato la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia in quattro unità. La dotazione organica riportata dalla relazione tecnica, con riferimento agli articoli 16-19, con riguardo alle medesime posizioni di prima fascia indica un numero di 3 unità corrispondenti a tre unità effettivamente in servizio.

La norma, ribadendo quanto già previsto a normativa vigente, definisce l'AGEA ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole ed al controllo della Corte dei conti. Viene, inoltre, confermato il regime di autonomia (statutaria, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e organizzativa) dell'AGEA e la possibilità, per la stessa, di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato (commi 1, 2, 6 e 7).

L'ordinamento dell'AGEA viene, altresì, innovato prevedendo la sua articolazione in tre Direzioni di livello dirigenziale generale - a fronte delle tre posizioni dirigenziali generali previste dalla vigente dotazione organica (comma 4) - e assicurando la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore (commi 3).

La relazione tecnica, con riferimento al complesso del provvedimento in esame afferma che questo, intervenendo sui molteplici aspetti individuati dalla legge delega contiene molteplici disposizioni finalizzate ad ottenere un concreto risparmio di spesa, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni che innovano il quadro normativo esistente; fermo che, nelle parti in cui recepisce disposizioni già vigenti, il decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo specifico all'articolo 1 in esame, la relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che trattandosi di un articolo ricognitorio della disciplina e delle situazioni esistenti, salve le importanti novità legate alla separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento ed organismo pagatore, che tuttavia incidono su aspetti di principio e di carattere ordinamentale, non sussistono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in parte innovando, in parte confermando il quadro normativo vigente. La relazione tecnica afferma che, nel complesso, le norme di contenuto innovativo appaiono finalizzate ad ottenere risparmi di spesa, laddove nelle parti in cui il provvedimento si limita a recepire il contenuto di disposizioni già vigenti, questo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tanto premesso, con specifico riguardo alla norma in esame, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la stessa dispone una ridefinizione dell'articolazione organizzativa dell'Agenzia con la previsione di tre Direzioni dirigenziali generali, come previsto nell'assetto organico vigente.

ARTICOLO 2

Funzioni dell'Agenzia

Le norme individuano le funzioni dell'AGEA quale organismo pagatore nazionale delle risorse europee erogate nell'ambito della Politica agricola comunitaria (PAC) tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR (articolo 2, comma 1) e quale organismo di coordinamento di ulteriori organismi pagatori eventualmente previsti dall'ordinamento nazionale (comma 2).

AGEA assicura, inoltre, il rispetto, nelle funzioni di organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento previsti dall'Allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, garantendo che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione sulle somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Si prevede, inoltre, che il bilancio dell'Agenzia contenga due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento e una per l'organismo pagatore, che costituiscono due distinti centri di responsabilità amministrativa e di costo (comma 3)

Viene, inoltre previsto che AGEA svolga le funzioni già attribuite ad Agecontrol S.p.A. (di cui viene disposta la soppressione dai successivi articoli 16 e segg.) e prosegua la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già afferenti all'AIMA (commi 4 e 5).

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie (Agecontrol S.p.A.) sono ricompresi nell'elenco ISTAT delle Amministrazioni pubbliche² che rilevano ai fini del conto economico consolidato.

Si rammenta che l'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) istituita dalla legge n. 303/1966 è stata soppressa con il D.lgs. 165/1999, che ha previsto contestualmente l'istituzione dell'AGEA con il subentro di questa nelle funzioni e nei compiti dell'AIMA.

La relazione tecnica afferma che la norma individua le funzioni dell'Agenzia, disponendo, in continuità con quanto attualmente già previsto, che la stessa svolga le funzioni di organismo pagatore (comma 1) e di organismo di coordinamento (comma 2) – con meccanismi volti a rendere ancor più cogente la separazione tra le funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore (comma 3) - e prosegua la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già afferenti all'AIMA (comma 5). Si prevede inoltre che l'Agenzia, per effetto della soppressione di cui agli articoli 16 e seguenti, svolga le funzioni attribuite ad Agecontrol (comma 4).

La relazione tecnica, rinviando nello specifico agli artt. 16 e segg., afferma che non sussistono al riguardo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma anzi un importante risparmio di spesa (Cfr. *Infra*)

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione atteso che, come evidenziato dalla relazione tecnica, la norma appare finalizzata a confermare l'assetto funzionale dell'AGEA (distinzione tra funzioni quale organismo pagatore e funzioni quale organismo di coordinamento).

² Individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Per quanto concerne gli effetti finanziari virtuosi connessi all'assorbimento da parte dell'Agenzia delle funzioni proprie di Agecontrol S.p.A., di cui si prevede la soppressione con gli articoli 16 e seguenti del provvedimento in esame, si rinvia a quanto osservato nelle relative schede.

ARTICOLI 3 e 4

Funzioni dell'Organismo di coordinamento e dell'Organismo pagatore

Le norme definiscono le funzioni dell'AGEA quale organismo di coordinamento (articolo 3) e organismo pagatore (articolo 4).

Con specifico riguardo alle funzioni di organismo di coordinamento vengono individuate:

- funzioni di carattere tecnico operativo di coordinamento di altri organismi pagatori, prevedendo che AGEA operi come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ferma la competenza, del Comitato dei fondi agricoli della spesa del Ministero delle politiche agricole, relativa al monitoraggio della spesa nell'ambito PAC, nonché alle fasi successive alle decisioni di liquidazione dei conti (articolo 3, comma 1, lett. a).

Si evidenzia³ che l'UE consente agli Stati membri di istituire più organismi pagatori a condizione che sia unico il referente contabile nazionale. Ad oggi risultano costituiti sei organismi pagatori regionali (Artea, Agrea, Avepa, Arcea, Arpea e Regione Lombardia), due per le provincie autonome di Trento e Bolzano e tre nazionali: AGEA (per le regioni che non hanno istituito un organismo pagatore e per tutte le funzioni non attribuite agli Organismi pagatori), Ente Risi (settore risicoltura) e Saisa – Agenzia delle dogane e dei monopoli (restituzioni alle esportazioni);

- funzioni di coordinamento, gestione e sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio svolti dal Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 105/2013 (articolo 3, comma 1, lett. c).

Viene, inoltre, previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze possa, su richiesta degli organismi riconosciuti e sentita l'Agenzia, effettuare anticipazioni di cassa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti europei; a tal fine è tenuto a considerare l'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. Gli organismi pagatori sono inseriti nel sistema della tesoreria unica (articolo 3, comma 4).

Si evidenzia che, al fine di garantire la continuità nei flussi di erogazione dei contributi PAC per il 2017, il 9 maggio 2016 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra AGEA, Ministero delle politiche agricole e

³ Fonte: <http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/OrganismiPagatori>

Associazione bancaria italiana (ABI) per favorire l'anticipazione, da parte degli istituti bancari, sugli importi richiesti in domanda dagli agricoltori per la PAC.

Sulla base dell'intesa, AGEA ha siglato accordi con le singole banche che intendono procedere ad anticipare almeno il 70% degli importi richiesti in domanda⁴.

L'agenzia nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, svolge, avvalendosi del SIAN, i compiti a carattere nazionale individuati specificamente all'articolo 3, comma 5.

Trattasi in particolare delle seguenti funzioni:

- a) gestione del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compreso il sistema informativo geografico (GIS);
- b) gestione del fascicolo aziendale;
- c) implementazione e gestione dell'anagrafe delle aziende agricole;
- d) gestione del registro nazionale dei titoli all'aiuto;
- e) gestione del Registro nazionale dei debiti;
- f) vigilanza sull'esecuzione dei controlli *ex-post*;
- g) esecuzione dei controlli *ex-post* di cui alla lett. f) già svolti da Agecontrol assicurando la necessaria separazione rispetto alle funzioni di vigilanza;
- h) coordinamento dei controlli relativamente all'osservanza delle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;
- i) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione di cui alla lett. h) già svolti da Agecontrol, assicurando la separazione anche rispetto alle funzioni di coordinamento di cui di cui alla stessa lettera h);
- l) predisposizione dei dati relativi alle comunicazioni con la Commissione europea riguardanti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro associazioni e i produttori, in qualità di autorità unica nazionale;
- m) aggiornamento della Banca dati degli operatori ortofrutticoli;
- n) predisposizione di dati concernenti l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato; o) adempimenti in materia di autorità di audit del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
- p) promozione delle attività di competenza delle regioni in relazione all'attività dei centri di assistenza agricola.

Con riferimento alle funzioni di organismo pagatore vengono, altresì, individuati i seguenti compiti:

- adempimenti connessi alla gestione degli aiuti europei derivanti dal FEAGA e dal FEASR (articolo 4, comma 1, lett. a);
- compiti di esecuzione per gli aiuti alimentari e per la formazione delle scorte necessarie (articolo 4, comma 1, lett. b);

⁴ Fonte: <http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/5736208.PDF>

- interventi sul mercato agricolo e agroalimentare per sostenere taluni comparti in situazioni contingenti (articolo 4, comma 1, lett. c);
- l'esecuzione di forniture di prodotti agroalimentari nell'ambito delle politiche di cooperazione e sviluppo (articolo 4, comma 1, lett. d);
- attuazione degli adempimenti relativi al Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (FEAMP) (articolo 4, comma 1, lett. e);
- adempimenti connessi con la gestione degli aiuti disposti dal ministero, da altre amministrazioni e delegati dalle regioni (articolo 4, comma 1, lett. f).

Viene, inoltre, previsto che l'Agenzia istituisca presso le regioni di competenza, nell'ambito delle risorse umane e finanziari disponibili, sportelli operativi, anche utilizzando, a tal fine, i beni strumentali materiali e immateriali di Agecontrol che ai sensi dell'art. 16 sono trasferiti nel Fondo di dotazione di AGEA istituito ai sensi dell'articolo 13 (articolo 4, comma 2).

L'Agenzia può avvalersi, con l'accordo delle regioni interessate, degli uffici regionali e degli organismi di settore per la gestione degli aiuti e degli interventi relativi alla politica agricola. (articolo 4, comma 3).

La relazione tecnica, con riferimento all'articolo 3, afferma che lo stesso articolo è ricognitorio della disciplina attualmente vigente in materia di funzioni di coordinamento e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche in merito all'articolo 4 la relazione tecnica afferma che la definizione delle funzioni di organismo pagatore ha carattere ricognitorio della disciplina esistente.

Con riferimento all'istituzione di sportelli operativi, prevista al comma 2, la relazione tecnica, sotto il profilo finanziario, evidenzia che l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con particolare riferimento a quelle rese disponibili dall'incorporazione dell'Agecontrol, la quale ha già 28 sedi periferiche, e risorse umane destinate a quelle sedi: elementi messi a sistema sotto l'unica *governance* dell'Agenzia, con ogni prevedibile efficientamento dei controlli sul territorio e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che le norme appaiono finalizzate, nel complesso, a delineare in un quadro di maggiore sistematicità le funzioni che AGEA già svolge a normativa vigente quale soggetto pagatore delle risorse europee erogate in favore del sistema agricolo nazionale nell'ambito della Politica agricola comunitaria (PAC) e quale organismo di coordinamento dei vari organismi pagatori operanti nell'ordinamento nazionale. Peraltro si evidenziano profili innovativi, suscettibili di determinare effetti finanziari, non considerati dalla

relazione tecnica, relativi all'articolo 3, comma 4. Tale disposizione infatti prevede che il Ministero dell'economia possa, su richiesta degli organismi riconosciuti, e sentita AGEA, effettuare anticipazioni di cassa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti europei, inserendo, a tal fine, gli organismi pagatori nel sistema di tesoreria unica. Al riguardo, si evidenzia che il vigente meccanismo di erogazione, al fine di garantire la continuità dei flussi dei contributi PAC, prevede, sulla base di uno specifico protocollo d'intesa tra AGEA, Ministero delle politiche agricole e Associazione bancaria italiana (ABI), che le anticipazioni, fino ad un importo del 70%, vengano erogate da parte degli istituti bancari. Tanto premesso, appare opportuno acquisire un chiarimento del Governo in merito ad eventuali effetti onerosi connessi ad una possibile accelerazione delle dinamiche di cassa, riconducibile alla disposizione introdotta.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 4, comma 2, prevede che AGEA istituisca presso le regioni, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sportelli operativi, anche utilizzando i beni strumentali materiali e immateriali di Agecontrol, di cui viene disposta la soppressione e l'incorporazione in AGEA ai sensi degli artt. 16 e seguenti. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, all'istituzione di tali sportelli l'Agenzia provveda in condizioni di neutralità finanziaria, attingendo, in particolare, alle risorse rese disponibili dall'incorporazione dell'Agecontrol, la quale dispone di 28 sedi periferiche.

ARTICOLO 5

Organismi pagatori riconosciuti

La norma prevede che gli organismi pagatori già istituiti possano continuare ad operare, fermi i criteri per il riconoscimento. È fatta salva la possibilità di riconoscere organismi pagatori nelle Regioni nei limiti di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1306/2013. Gli organismi pagatori possono esercitare la competenza su più regioni. Essi sono tenuti a fornire ad AGEA tutte le informazioni occorrenti alla Commissione europea, assicurando l'aggiornamento dei dati del sistema nazionale (SIAN) (articolo 5).

La **relazione tecnica** con riguardo all'articolo 5, ne evidenzia la natura sostanzialmente ordinamentale e la finalità ricognitoria di quanto previsto dalla vigente normativa.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, considerato che, come affermato dalla relazione tecnica, la norma possiede carattere ordinamentale e finalità ricognitorie di quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 6

Centri autorizzati di assistenza agricola.

Normativa vigente: l'art. 3-*bis* del D.lgs. n. 165/1999 prevede che gli organismi pagatori possano, con apposita convenzione, incaricare «Centri autorizzati di assistenza agricola» (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti specifiche attività (tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; attività di assistenza nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati; accertare ed attestare, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa (comma 1). I Centri sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali (comma 2). Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività (comma 4).

La norma prevede che gli organismi pagatori possano stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), di cui vengono descritte le attività⁵ e di cui si prevede l'istituzione ai sensi del comma 3. I CAA sono istituiti nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali (commi 1-4).

Le regioni verificano i requisiti di funzionamento e di garanzia dei CAA e ne esercitano la vigilanza anche avvalendosi degli Organismi pagatori (comma 5)

Inoltre, gli Organismi pagatori possano definire ulteriori requisiti inerenti il personale e le risorse strumentali tecnologiche impiegate per lo svolgimento delle attività da parte dei Centri di Assistenza Agricola (comma 6).

⁵ Le attività individuate dalla norma sono sostanzialmente sovrapponibili quelle previste dalle vigenti disposizioni.

La relazione tecnica nel descrivere il contenuto della norma, afferma che la disposizione è finalizzata ad incrementare la qualità dei servizi e che, trattandosi di disposizioni che non innovano, sotto il profilo economico finanziario, l'assetto attualmente vigente - peraltro si tratta di convenzioni già in essere - esse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che, come affermato dalla relazione tecnica, la norma possiede carattere ordinamentale e finalità ricognitive di quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLI 7-8

Organi dell'Agenzia e Comitato tecnico

Le norme disciplinano gli organi dell'Agenzia, costituiti dal Direttore e dal Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministero delle politiche agricole (articoli 7 e 8).

Il quadro organizzativo definito dall'articolo 7, disciplina l'assetto attualmente vigente⁶. Si evidenzia che l'art. 9, del D.lgs. n. 165/1999, che prevede quali organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di rappresentanza e il Collegio dei revisori, è stato abrogato dall'art. 12, comma 17, del DL n. 95/2012.

Viene istituito un Comitato tecnico per una gestione condivisa delle informazioni e le conoscenze nel SIAN. Il Comitato, presieduto dal direttore dell'AGEA, è composto dal direttore dell'organismo di coordinamento, dal direttore dell'organismo pagatore di cui all'art. 4, da 2 degli altri organismi pagatori riconosciuti e da due rappresentanti delle regioni. Ai componenti del Comitato non può essere attribuita alcuna forma di indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 9).

La relazione tecnica, sull'articolo 7 afferma che trattasi di disposizione ricognitiva di quanto previsto a legislazione vigente e che, come tale, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, mentre l'articolo 8 è definito disposizione di carattere ordinamentale senza riflessi di natura finanziaria.

⁶ Cfr.: <http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/ChiSiamo>

Infine, sull'articolo 9 la relazione tecnica afferma che trattasi di disposizione che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse strumentali disponibili a legislazione vigente ed inoltre è espressamente esclusa la corresponsione per i componenti di qualsiasi forma di indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi se ed altri emolumenti comunque denominati.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito all'istituzione del Comitato tecnico (articolo 9) nel presupposto che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, al funzionamento del Comitato si provveda con le risorse strumentali disponibili a legislazione vigente. Si evidenzia, inoltre, che la norma esclude espressamente la corresponsione per i componenti del Comitato di qualsiasi forma di indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi se ed altri emolumenti comunque denominati. Nulla da osservare infine in merito all'assetto degli organi dell'AGEA, che appare riproduttivo di quello attualmente vigente.

ARTICOLI da 10 a 14

Entrate, Ordinamento contabile, Statuto e norme di funzionamento, Fondo di dotazione e Vigilanza sull'attività di AGEA

Normativa vigente: l'art. 7 del D.lgs. n. 165/1999 prevede che le entrate dell'Agenzia siano costituite: a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge finanziaria; b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA; c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento (comma 1). Non costituiscono entrate le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione «Aiuti e ammassi comunitari» da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia (comma 2). Con apposito decreto interministeriale sono determinate le modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali (comma 3).

L'art. 11 del D.lgs. n. 165/1999 prevede che l'Agenzia è dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività (comma 1). Nella dotazione del Fondo sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare l'esecuzione da parte del SIAN dei controlli

finalizzati alla gestione delle erogazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Dette assegnazioni sono calcolate al netto dei finanziamenti e cofinanziamenti a favore degli organi nazionali di controllo previsti dalla vigente normativa comunitaria.

Le norme disciplinano le entrate dell'Agenzia, costituite dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge di bilancio, dalle somme di provenienza dell'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia, dai rimborsi forfettari da parte del FEAGA e del FEASR e dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento, ad esclusione delle assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o dell'Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici (articolo 10). Viene, inoltre, disciplinato, in termini sostanzialmente identici a quanto previsto a normativa vigente, l'ordinamento contabile dell'Agenzia ed in particolare l'esercizio finanziario e il procedimento di approvazione del bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Agenzia (articolo 11), nonché il procedimento di approvazione dello Statuto e del regolamento di organizzazione dell'Agenzia (adottati su proposta del direttore, con decreto del Ministro delle politiche agricole) (articolo 12).

Inoltre, l'Agenzia è dotata di fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili, strumentali alla sua attività, che includono le risorse già attribuite ad Agecontrol di cui all'art. 16, comma 3. Nelle dotazioni del Fondo sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia (articolo 13).

L'Agenzia è sottoposta ad attività di vigilanza ministeriale. Viene, inoltre, previsto che AGEA presenti annualmente una relazione sull'attività svolta al Ministro delle politiche agricole per la successiva informativa al Parlamento. La relazione indica l'ammontare delle somme erogate e gli interventi effettuati. L'Agenzia può essere commissariata per motivate ragioni di pubblico interesse. Il compenso complessivo del Commissario [e degli eventuali subcommissari (in numero massimo di 2)] non può superare quello previsto per il Direttore dell'Agenzia (articolo 14).

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto delle norme di cui agli articoli 10 e 13, afferma che questi non hanno riflessi di natura finanziaria. Con riguardo all'articolo 12 viene evidenziato che questo ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale. In merito all'articolo 14 la relazione tecnica afferma che questo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica non considera l'articolo 11.

Nulla da osservare al riguardo, considerato che le disposizioni in esame possiedono carattere ordinamentale e appaiono sostanzialmente ricognitorie di quanto già previsto a normativa vigente.

ARTICOLO 15

Sistema informativo agricolo nazionale SIAN

La norma definisce il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) quale sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) (comma 1). Il Ministro può individuare ulteriori servizi da realizzare nel SIAN (comma 2). L'AGEA, in qualità di organismo di coordinamento, svolge funzioni di coordinamento gestione e sviluppo del SIAN (comma 3). Lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è affidato ad almeno 2 uffici di livello dirigenziale non generale. L'AGEA è, inoltre, autorizzata ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) (comma 4). Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal provvedimento in esame, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento previsti dalla normativa UE, l'AGEA e gli altri organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi del SIAN (comma 5). Nell'ambito dei compiti di cui al comma 3, l'AGEA assicura che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, inclusi gli enti territoriali (comma 6).

Si rammenta che il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) costituisce il punto unitario di accesso alle informazioni e ai servizi resi disponibili in rete dalla Pubblica amministrazione centrale e dagli enti territoriali. Il Sistema permette la comunicazione diretta tra gli utenti del sistema integrato del comparto agricolo e gli interlocutori istituzionali, interni ed esterni all'Amministrazione. Il SIAN, in base all'art. 10-*bis* del D.lgs. n. 99/2004, viene gestito dalla SIN S.p.A. SIN, nata a fine 2005, è partecipata al 51% dall'AGEA, e al 49 % dal socio privato (scelto a seguito di apposite procedure di gara e per una durata contrattuale di 9 anni). Il SIAN costituisce lo strumento operativo informativo di AGEA⁷.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e con riferimento al sistema delle convenzioni SIAN afferma che questo è attualmente già previsto e che sul punto la disposizione non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Allo stesso tempo, la norma sulla convenzione con l'AGID non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali progetti di collaborazione con l'AGID troverebbero

⁷ Cfr. <http://www.sian.it/portale-sian/home.jsp>

idonea copertura finanziaria nell'ambito del PON *Governance* e Capacità istituzionale 2014-2020.

Al riguardo, si evidenzia che la norma, tra l'altro, prevede che lo svolgimento dei compiti di coordinamento delle attività del SIAN venga affidato ad almeno 2 uffici di livello dirigenziale non generale di AGEA, da costituire ai sensi del comma 4. In proposito andrebbe chiarito se detta rideterminazione dell'assetto organizzativo possa considerarsi neutrale tenuto conto della possibilità di utilizzare posizioni amministrative e competenze che attualmente fanno capo ad Agecontrol. Si ricorda che tale riorganizzazione determinerà, come evidenziato nelle schede relative agli articoli da 16 a 19, la costituzione di nuovi uffici dirigenziali in AGEA.

Sul punto si evidenzia che la relazione tecnica, con riguardo agli articoli da ultimo citati afferma che l'assorbimento determinerà una razionalizzazione dell'allocazione delle risorse, grazie alla possibilità che il personale trasferito da Agecontrol vada a coprire le vacanze di organico dell'AGEA. La relazione tecnica precisa che con riferimento ai dirigenti, mentre alcuni di essi continueranno a svolgere le attuali funzioni in Uffici già esistenti in Agecontrol semplicemente replicati in AGEA, altri potranno essere utilizzati per rafforzare l'attuale struttura AGEA, che vede per gli Uffici di livello dirigenziale non generale una carenza di due unità.

ARTICOLI da 16 a 19

Soppressione di Agecontrol S.p.A. e trasferimento delle funzioni in AGEA

Le norme prevedono la soppressione di Agecontrol con la conseguente cancellazione dall'Ufficio del registro delle imprese in regime di esenzione da tasse e imposte dirette o indirette. AGEA acquisisce nella propria dotazione finanziaria le risorse e i beni strumentali materiali ed immateriali di Agecontrol subentrando nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli afferenti il personale (articolo 16).

Viene previsto l'inquadramento nei ruoli di AGEA del personale a tempo indeterminato in servizio in Agecontrol, previo superamento di apposita procedura di selezione e sulla base di una specifica tabella di comparazione (articolo 17, commi 1 e 2). La spesa massima *pro-capite* sostenuta per il personale proveniente da Agecontrol non eccede quella prevista alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 17, comma 3). Le dotazioni di bilancio relative alla corresponsione del trattamento economico in favore del personale di Agecontrol sono trasferite al bilancio di AGEA (articolo 17, comma 4). Dalla data dell'inquadramento, al personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. si applica il trattamento economico, fondamentale e accessorio, ed il regime previdenziale spettante al restante personale dell'Agenzia, facendo salva la possibilità di riconoscere un differenziale tra il predetto trattamento complessivo e il trattamento economico fondamentale percepito alla

data di entrata in vigore della legge n. 154/2016, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, a concorrenza del trattamento economico fondamentale, ove maggiore rispetto a quello percepito dai medesimi dipendenti dell'Agenzia (articolo 17, comma 5).

Gli organi di Agecontrol restano in carica fino alla cancellazione dal registro delle imprese. Ai componenti degli organi di Agecontrol sono corrisposti emolumenti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti relativi alla cancellazione dal registro delle imprese, ai componenti degli organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese (articolo 18).

La dotazione organica di AGEA viene incrementata in misura pari al numero dei dipendenti a tempo indeterminato di Agecontrol inquadrati nei ruoli e poi ridotta progressivamente nei tre anni successivi in misura pari al 50% delle unità di personale collocate obbligatoriamente in quiescenza nel medesimo periodo (articolo 19, commi 1-2). Al rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia si applica il D.lgs. n. 165/2001, mentre il regime previdenziale è quello previsto per il personale degli enti pubblici non economici; l'istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal D.lgs. n. 124/1993 (articolo 19, commi 3-4).

La **relazione tecnica** afferma che l'articolo 16 consente la razionalizzazione delle strutture amministrative e l'eliminazione delle duplicazioni con rilevanti risparmi, senza per questo perdere nulla in relazione alle funzioni svolte dalla Società che rimangono affidate all'Agenzia. Dall'attuazione dell'articolo 16 nonché dei successivi articoli 17 e 19, rispettivamente in materia di incorporazione del personale di Agecontrol nell'Agenzia e di dotazione organica della stessa, non derivano nuovi o maggiori oneri.

La relazione tecnica evidenzia che alla data di redazione del presente schema di decreto legislativo, presso l'AGEA, a fronte di dotazione organica delle aree funzionali di 253 unità, prestano effettivamente servizio 224 unità di personale, con un costo complessivo di 11.531.215,92, come specificato nella tabella seguente.

(euro)

Area	Dotazione organica	Personale in servizio	Costo unitario qualifica iniziale di area	Costo per area (personale in servizio) (c*d)=	Note
A	2	1	€ 45.854,81	45.854,81	Nella determinazione del costo per area è stato utilizzato il costo unitario della qualifica iniziale
B	72	63	€ 48.482,39	3.054.390,82	
C	179	160	€ 52.693,56	8.430.970,29	
Totali	253	224		11.531.215,92	

					dell'area (A1, B1 e C1)
--	--	--	--	--	-------------------------

Parimenti, a fronte di una dotazione organica dell'area dirigenziale di 14 dirigenti, prestano effettivamente servizio presso l'Agenzia 12 dirigenti con un costo complessivo di 2.006.733,80

(euro)

Area DIRIGENZIALE	Dotazione organica	Personale in servizio	Costo unitario	Costo personale in servizio (c*d)	Note
I fascia	3	3	247.083,54	745.057,39	
II fascia	11	9	140.186,27	1.261.676,40	
Totali	14	12		2.006.733,80	

Ciò posto, la relazione tecnica evidenzia che relativamente alle 254 unità di personale di Agecontrol che potrebbero essere inquadrare nei ruoli di AGEA una volta superata la prova di idoneità, 78 unità (tra le quali rientrano 5 degli 8 dirigenti attualmente in servizio presso Agecontrol) appartengono a professionalità di tipo amministrativo (gli altri svolgono funzioni tecnico-ispettive che, verosimilmente, manterranno): esse potranno essere assegnate ai servizi amministrativi o ad altre funzioni proprie dell'Agenzia di organismo pagatore e di coordinamento. Inoltre, il personale proveniente da Agecontrol potrà fornire il necessario contributo per la copertura o comunque per il funzionamento del sistema di sportelli regionali di AGEA, istituito dal presente decreto, che avverrà anche grazie all'utilizzo delle attuali sedi territoriali di Agecontrol.

La tabella seguente mostra per il personale in forza ad Agecontrol S.p.A l'attuale livello di spesa (dati al 31 dicembre 2016 - elaborazione su dati Agecontrol).

(euro)

Area/Qualifica	Unità in servizio	Costo medio unitario	Costo per area/Qualifica – unità in servizio (b*c)	
Dirigenti	8	168.858,75	1.380.807,00	
Quadri	25	58.818,77	1.470.469,17	
18	103	49.056,98	5.5052.868,57	
1	39	42.047,33	1.639.845,69	
2	61	33.724,56	2.092.639,46	
3A	13	32.321,95	420.185,41	
3	3	28.956,70	420.185,41	
5	2	25.836,71	51.673,42	
Totale	254		12.113.748,41	

La relazione tecnica specifica che, in termini generali, poiché l'assorbimento delle funzioni di AGEA è associato all'inquadramento del relativo personale, una parte della struttura

organizzativa AGEA attualmente in Agecontrol sarà replicata sostanzialmente immutata in AGEA. Per effetto dell'assorbimento, dunque, la struttura organizzativa dell'AGEA risulterà necessariamente ampliata. Ci saranno uffici dirigenziali (già esistenti in Agecontrol) nuovi in AGEA cui saranno affidate le funzioni che essi attualmente già svolgono nella Società. La relazione tecnica ritiene peraltro che dall'assorbimento si consegnerà una razionalizzazione dell'allocazione delle risorse, grazie alla possibilità che il personale trasferito da Agecontrol vada a coprire le vacanze di organico dell'AGEA.

In particolare per quanto riguarda i dirigenti, mentre alcuni di essi continueranno a svolgere le attuali funzioni in Uffici già esistenti in Agecontrol e, come si è detto, semplicemente replicati in AGEA, altri potranno essere utilizzati per rafforzare l'attuale struttura AGEA, che vede per gli Uffici di livello dirigenziale non generale una carenza di due unità.

Ulteriore voce di risparmio è rappresentata dalla previsione, contenuta già nella legge di delega, del mantenimento in capo al personale proveniente da Agecontrol del solo trattamento economico fondamentale. Le voci accessorie dei compensi costituiscono dunque un risparmio netto di spesa, quantificabile oggi solo aprioristicamente, ma che occorrerà rivalutare a posteriori allorché, avvenuto l'inquadramento, il risparmio reale sarà pari alla differenza tra le voci accessorie risparmiate e le corrispondenti voci accessorie che ai sensi del contratto EPNE valido per l'AGEA saranno attribuite al personale proveniente dalla Società all'atto dell'inquadramento. Tale differenza, peraltro, dipende dalla consistenza del Fondo di Amministrazione AGEA e dalle tabelle di comparazione che saranno definite come previsto dall'articolo 17, comma 2.

In sostanza, gli articoli in esame (16 e 19) consentono di conseguire consistenti risparmi di spesa, riconducibili alle seguenti voci per un totale annuo di **euro 691.823,36** (euro 369.100 + euro 322.723,36).

In particolare, nella tabella di calcolo delle minori spese recate dal decreto (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) la relazione tecnica fa presente come in base all'articolo 16, si realizza la Soppressione degli organi della Società incorporata, inclusi gli organismi di vigilanza e di valutazione, cui si aggiunge la soppressione della figura del direttore generale della Società; sulla base dei compensi annui previsti (amministratore unico euro 40.000, collegio sindacale euro 39.000, Organismo vigilanza euro 23.000, OIV euro 20.500 e DG euro 246.600), si ha una minore spesa annua di **euro 369.100** specificando che i compensi del DG comprendono gli oneri a carico della Società per euro 66.600.

Analogamente, in virtù dell'articolo 19 si realizza il meccanismo di progressiva riduzione della pianta organica nel triennio successivo al passaggio del personale in AGEA, in cui si considerano le date di pensionamento obbligatorio sia con riferimento alle unità provenienti dall'Agecontrol che alle unità in carico all'AGEA. Sulla base dei pensionamenti obbligatori nel triennio: (1 in Agecontrol e 12 in AGEA) e la retribuzione media annua (euro 57323,61

in Agecontrol e euro 49010,26 in AGEA) si arriva a una minore spesa di **euro 322.723,36** (euro 57.323,61 + euro 588.123,12), con l'avvertenza che tali importi comprendono gli oneri medi a carico del datore di lavoro (Agecontrol 37%, AGEN 32,7%), mentre il risparmio è calcolato sul 50% del personale in quiescenza obbligatorio.

Con riferimento all'articolo 18, la relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che dalla disposizione in esame non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

Al riguardo, si evidenzia che le norme di cui agli articoli da 16 a 19 disciplinano la soppressione di Agecontrol S.p.A. e il trasferimento delle relative funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie in AGEA. Il processo di trasferimento comporterà l'ampliamento della struttura organizzativa di AGEA e, in particolare, l'inquadramento nei ruoli di AGEA del personale a tempo indeterminato in servizio in Agecontrol, con applicazione allo stesso del trattamento economico e del regime previdenziale spettante al restante personale dell'Agenzia. Viene, inoltre, prevista l'attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi incrementi retributivi, qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore rispetto a quello di destinazione. Ciò premesso, considerato che, tanto AGEA quanto Agecontrol S.p.A., risultano ricomprese nell'ambito dell'elenco degli organismi che rilevano ai fini del conto economico delle pubbliche amministrazioni, il processo in questione non appare – sotto questo profilo – suscettibile di determinare effetti onerosi. Sul punto, in particolare, la relazione tecnica evidenzia, altresì, come all'assorbimento conseguirà una razionalizzazione dell'allocazione delle risorse, con la possibilità di determinare anche effetti di riduzione della spesa che la stessa quantifica in euro 691.823,36 annui. Tali effetti sono riconducibili alla soppressione degli organi di direzione, vigilanza e controllo della società (articolo 16) e al meccanismo di progressiva riduzione della pianta organica nel triennio successivo al passaggio del personale in AGEA, in virtù dei processi di collocamento obbligatorio in quiescenza previsti dall'articolo 19. A tale riguardo si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, anche tenuto conto che le riduzioni di spesa in questione non risultano scontate ai fini dei tendenziali di spesa (né in virtù della legge di delega né in ragione del provvedimento in esame), e che pertanto la loro effettività potrà essere valutata solo a consuntivo.

ARTICOLO 20

Disposizioni transitorie e finali

La norma dispone una serie di previsioni transitorie demandando, in particolare, ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità per il completamento della realizzazione del Sistema informativo nazionale unico di cui all'art. 15, ed il conseguente sviluppo di apposite funzionalità di identificazione digitale di archiviazione elettronica. Sino all'adozione del decreto, alla documentazione elettronica necessaria per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la presentazione delle dichiarazioni e delle domande da parte dell'agricoltore può essere associata la corrispondente documentazione cartacea (comma 3).

La **relazione tecnica** si limita a descrivere il contenuto della norma in esame.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 21

Abrogazioni

La norma riporta l'elenco delle norme abrogate:

- il D.lgs. n. 165/1999, n. 165, recante la soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per quanto disciplinato dal presente decreto e per quanto con esso incompatibile, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6, sul ruolo dell'Ente nazionale risi di organismo pagatore fino all'istituzione degli organismi regionali [lettera a)];
- l'articolo 18 del D.lgs. n. 99/2004, in tema di armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari, ed in particolare i commi 1-*bis* (controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli), 1-*ter* (sull'individuazione di ulteriori organismi di controllo da parte del MIPAAF) ed 1-*quater* (sull'incarico di coordinamento delle attività dei controlli di conformità degli organismi di cui al comma 1-*ter*) [lettera b)];
- l'articolo 1, comma 1048, della legge n. 296/2006, relativo ai controlli di competenza del MIPAAF, prescritti dalla normativa europea e concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo (art. 4, comma 4 del D.L. n. 2/2006 e 11 del reg. (CEE) N. 4045/89) [lettera c)];
- l'articolo 20, comma 1, della legge n. 13/2007, relativo alle comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola da parte delle

- imprese di trasformazione degli elementi sulla produzione di olio di oliva e di olive da tavola [lettera d)];
- l'articolo 25 della legge n. 96/2010, limitatamente alla individuazione delle Autorità di certificazione e di audit del FEP, oggi FEAMP, dell'AGEA, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo relativamente al programma operativo del Fondo, peraltro da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [lettera e)];
 - l'articolo 12, comma 13, del D.L. n. 95/2012, relativo all'individuazione degli organi dell'AGEA nel direttore dell'agenzia e nel collegio dei revisori dei conti [lettera f)],

La **relazione tecnica** si limita a descrivere il contenuto delle norme in esame.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala l'opportunità di integrare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, specificando che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura provvede all'istituzione di sportelli operativi presso le regioni di competenza, nell'ambito, non solo delle risorse umane e finanziarie, ma anche di quelle strumentali disponibili a legislazione vigente, fermo restando, come già previsto, l'utilizzo dei beni della soppressa Agecontrol, di cui all'articolo 16 dello schema.